



REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE S.U.A.R.
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**

CAPITOLATO TECNICO e PRESTAZIONALE

1

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AD "ELEVATA COMPLESSITÀ E SPECIFICITÀ MANUTENTIVA" PRESENTI PRESSO LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, L'OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE, L'E.O. OSPEDALI GALLIERA, L'I.R.C.C.S G. GASLINI E L'OSPEDALE POLICLINICO S. MARTINO DI REGIONE LIGURIA– PER LA DURATA DI 36 MESI RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI

LOTTI N. 31

N° GARA: 9134805

LE MODIFICHE POST CONSULTAZIONE SONO IN ROSSO

ART. 1. DEFINIZIONI

- ☞ **Azienda/e, Committente, Committenza/e, Amministrazione contraente - Ente:** per indicare genericamente la singola Azienda Socio Sanitaria contraente con la quale l'Operatore Economico Aggiudicatario stipulerà il contratto di Servizio a fronte dell'aggiudicazione della gara [ASSL1 Imperiese, ASSL2 Savonese; ASSL3 Genovese; ASSL4 Chiavarese, ASSL5 Spezzino, E.O. Ospedali Galliera, I.R.C.C.S. G. Gaslini ed Ospedale Policlinico S. Martino];
- ☞ **Dipartimento Tecnologico/Ingegneria Clinica:** per indicare genericamente la struttura ed il personale di ogni singola Azienda Socio Sanitaria preposto, a qualsiasi titolo, a sovrintendere e controllare la corretta esecuzione del Servizio da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario per tutta la durata temporale del Servizio stesso;
- ☞ **Operatore Economico, Ditta, Offerente, Aggiudicatario:** per indicare genericamente i soggetti che presenteranno offerta per la gara in oggetto nonché il soggetto che in ultimo risulterà aggiudicatario e, conseguentemente, sottoscriverà il contratto obbligandosi a quanto nello stesso previsto nei confronti dell'Azienda;
- ☞ **Servizio:** per indicare genericamente l'insieme delle prestazioni che l'Aggiudicatario dovrà fornire all'Azienda per tutta la durata temporale del contratto secondo le prescrizioni generali del presente Capitolato Tecnico Prestazione di gara;
- ☞ **Capitolato Tecnico Prestazionale:** per indicare il presente documento e gli allegati ad esso correlati;
- ☞ **Presidio/i:** per indicare genericamente le strutture ospedaliere e territoriali, afferenti all'Azienda Socio Sanitaria ove l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà operare per l'esecuzione del Servizio;
- ☞ **Servizio di Ingegneria Clinica** si intende l'articolazione organizzativa l'articolazione organizzativa [comunque strutturata] dell'Amministrazione contraente, deputata alle attività di governo del parco delle tecnologie/apparecchiature biomedicali/sanitarie;
- ☞ **Dispositivo medico (Regolamento 745/2017 recepito con D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137):** qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:
 - diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,
 - diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,
 - studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,
 - fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti:

- dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento,

- i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di cui al primo comma del presente punto;

☞ **Apparecchiatura/e elettromedicali:** si intende un dispositivo medico munito di non più di una connessione ad una particolare sorgente di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente e che entra in contatto fisico o elettrico con paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. Il dispositivo comprende anche quegli accessori, definiti dal fabbricante, che sono necessari per permettere l'uso normale del dispositivo [III° edizione della Norma CEI EN60601-1];

Si assumono altresì le seguenti definizioni individuate e dettate dalle vigenti normative del settore:

☞ **accessorio di un dispositivo medico (Regolamento 745/2017 recepito con D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137):** un prodotto che, pur non essendo esso stesso un dispositivo medico, è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi medici specifici, per permettere in particolare che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso, oppure per assistere specificamente e direttamente la funzionalità sul piano medico del dispositivo o dei dispositivi medici in relazione alla loro destinazione d'uso;

☞ **Apparecchio Elettromedicale – apparecchio EM (III° edizione della Norma CEI EN 60601-1):** apparecchio elettrico dotato di una parte applicata che trasferisce energia verso il o dal paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente e che è:

- a) dotato di non più di una connessione ad una particolare alimentazione di rete;
- b) previsto dal suo fabbricante per essere impiegato: nelle diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente oppure per compensare, lenire la malattia, le lesioni o le menomazioni.

☞ **Apparecchio portatile (a mano) (CEI EN 60601-1):** apparecchio destinato ad essere sorretto a mano durante l'uso normale;

☞ **Apparecchio spostabile (CEI EN 60601-1):** apparecchio mobile destinato ad essere spostato tra un periodo di impiego e l'altro, sostenuto da proprie ruote o da organi equivalenti;

☞ **Apparecchio mobile (CEI EN 60601-1):** apparecchio destinato ad essere spostato da un punto a un altro, essendo o meno collegato all'alimentazione, e senza apprezzabile restrizione del campo di azione;

☞ **Attrezzatura di lavoro (D.Lgs. n° 81/2008):** qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

☞ **Avaria:** stato di un'Apparecchiatura, ovvero di un suo accessorio, causato dal verificarsi di un guasto e caratterizzato dall'incapacità ad eseguire anche solo una delle funzioni possibili, non comprendente l'incapacità durante la manutenzione preventiva o altre azioni pianificate, oppure dovuta alla mancanza di mezzi esterni;

- ☞ **Condizioni di primo guasto (CEI EN 60601-1):** condizione di cui è difettosa una sola misura di protezione contro i pericoli nell'apparecchio oppure si verifica una sola condizione anormale pericolosa esterna all'apparecchio;
- ☞ **Disponibilità (UNI 10147):** attitudine di un'Apparecchiatura ad essere in grado di svolgere una funzione richiesta in determinate condizioni ad un dato istante o durante un intervallo di tempo, supponendo che siano assicurati i mezzi esterni eventualmente necessari;
- ☞ **destinazione d'uso (Regolamento 745/2017 recepito con D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137):** l'utilizzo al quale è destinato un dispositivo secondo le indicazioni fornite dal fabbricante sull'etichetta, nelle istruzioni per l'uso o nel materiale o nelle dichiarazioni di promozione o vendita e come specificato dal fabbricante nella valutazione clinica;
- ☞ **Fabbricante – Produttore (Regolamento 745/2017 recepito con D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137):** la persona fisica o giuridica che fabbrica o rimette a nuovo un dispositivo oppure lo fa progettare, fabbricare o rimettere a nuovo, e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio commerciale;
- ☞ **Guasto:** la cessazione dell'attitudine di un'Apparecchiatura, ovvero di un suo accessorio, ad eseguire una delle funzioni richieste;
- ☞ **Manutenzione (CEI EN 62353 - UNI EN 13306):** combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenere o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta. Per quanto attiene le apparecchiature e i sistemi elettromedicali la manutenzione si configura quale combinazione di tutti i mezzi e attività tecniche ed amministrative, compresa la supervisione, adottate per mantenere o riportare un apparecchio EM o un sistema EM nelle sue condizioni normali di lavoro.
- ☞ **Manutenzione preventiva (UNI EN 13306):** manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità.
- ☞ **Manutenzione correttiva:** manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta;
- ☞ **Manutenzione in modalità “best effort”:** si intende la manutenzione svolta sulle apparecchiature per le quali il produttore ha dichiarato lo stato di “end of service”. Le condizioni contrattuali rimangono le medesime ma la riparazione è vincolata, di volta in volta, al reperimento della parte di ricambio;
- ☞ **Materiale soggetto ad usura:** materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchio potendo variare in funzione dell'utilizzo dell'Apparecchiatura e delle relative modalità;

- ☞ **Materiale di consumo:** materiale la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo dell'Apparecchiatura e/o abbia una data di scadenza.
- ☞ **Messa in servizio (Regolamento 745/2017 recepito con D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137):** fase in cui un dispositivo, diverso da un dispositivo oggetto di indagine, è stato reso disponibile all'utilizzatore finale in quanto pronto per il primo utilizzo sul mercato dell'Unione secondo la sua destinazione d'uso;
- ☞ **Pezzo di ricambio:** parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Apparecchiatura nelle condizioni stabilite;
- ☞ **Piano di manutenzione preventiva:** programmazione degli interventi di manutenzione preventiva da effettuarsi sulle Apparecchiature;
- ☞ **Rapporto di lavoro (UNI 10147):** descrizione dell'intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata l'Apparecchiatura oggetto di manutenzione;
- ☞ **Sistema Elettromedicale - Sistema EM (III^a edizione della Norma CEI EN 60601-1):** combinazione, specificata dal fabbricante, di più apparecchi, almeno uno dei quali deve essere un apparecchio elettromedicale, ed interconnessi mediante una connessione funzionale o mediante una presa multipla;
- ☞ **Tempo di fermo macchina:** intervallo di tempo durante il quale un'apparecchiatura si trova in uno stato di totale o parziale indisponibilità;
- ☞ **Tempo di intervento:** intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato all'Operatore Economico manutentrice e il momento in cui ha inizio l'intervento di manutenzione. Tenendo conto che il *Tempo di intervento*, o *tempo d'attivazione* dell'intervento (secondo la norma UNI 10144) è “l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato e il momento nel quale s'inizia l'intervento di manutenzione. È la somma del ritardo logistico e del ritardo amministrativo”. Il “momento in cui il guasto è individuato”, nel presente contesto, coincide con la data e l'ora della segnalazione dell'utente effettuata con una qualsiasi delle modalità previste del servizio attivato;
- ☞ **Momento in cui il guasto è individuato:** nell'ambito della presente gara, coincide con la data e l'ora della chiamata dell'Amministrazione al Service Center del Fornitore per la segnalazione del guasto, tracciata dall'Amministrazione sulla propria piattaforma informatica;
- ☞ **Tempo d'intervento o tempo di attivazione dell'intervento:** si intende “l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale inizia l'intervento di manutenzione”, che può essere in loco ovvero da remoto;
- ☞ **Tempo di risoluzione del guasto:** intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato all'Operatore Economico manutentore e il momento in cui l'apparecchiatura riprende la sua completa e sicura funzionalità. Ove applicabile, la fornitura di apparecchiatura

sostitutiva pienamente operativa e funzionante (compresa l'eventuale formazione all'uso) equivale a temporanea “*risoluzione del guasto*”;

☞ **Intervento programmabile o differibile:** si intende un intervento la cui attuazione può avvenire in deroga alle tempistiche fissate dal presente capitolato previo accordo con l'ente richiedente. Tal fattispecie di intervento è praticabile in particolare per guasto “non bloccante”, ovvero guasto che determina un malfunzionamento parziale dell'apparecchiatura non pregiudizievole per la sicurezza di pazienti ed operatori.

☞ **Manutenzione predittiva:** si intendono interventi di manutenzione effettuati a seguito del verificarsi di eventi che fanno presumere un possibile guasto;

ART. 2. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi dalla stipula della Convenzione di fornitura, rinnovabile per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi ferme restando le condizioni economiche di aggiudicazione [tenuto conto delle variazioni del parco apparecchiature presenti nelle diverse Aziende], ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n° 50/2016, decorrenti.

I contratti stipulati dai singoli enti [AA.SS.LL., EE.OO. I.R.C.C.S.] c.d. “ordinativi di fornitura”, non potranno avere scadenza successiva a quella della Convenzione di fornitura sottoscritta dalla SUAR, pertanto tutti i contratti attuativi avranno la medesima scadenza, indipendentemente dal momento dell'adesione alla convenzione.

ART. 3. OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente appalto sono i servizi di assistenza tecnica e manutenzione volti a garantire la massima funzionalità, efficienza e sicurezza del parco apparecchiature ad “*elevata complessità e specificità manutentiva [alta tecnologia]*”, presenti presso le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale come di seguito riportate:

- Azienda Sociosanitaria Ligure n° 1 - ASL1
- Azienda Sociosanitaria Ligure n° 2 - ASL2
- Azienda Sociosanitaria Ligure n° 3 - ASL3
- Azienda Sociosanitaria Ligure n° 4 - ASL4
- Azienda Sociosanitaria Ligure n° 5 - ASL5
- Ospedale Evangelico Internazionale - OEI
- Ente Ospedaliero Ospedali Galliera - GAL
- I.R.C.C.S. Giannina Gaslini - GAS
- I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino - HSM

In particolare sono incluse le seguenti tipologie di apparecchiature:

- Endoscopi e relative componenti funzionali accessorie quali ad esempio fonte di luce, videoprocessore ed ecoprocessore nel caso degli ecoendoscopi;
- Angiografi digitali;

- Portatili per radioscopia digitali diretti;
- Mammografi digitali;
- Apparecchiature radiologiche digitali dirette (sale radiologiche e portatili per radiologia), CR e pannelli digitali;
- Ortopantomografi digitali;
- Tomografi Computerizzati;
- Acceleratori lineari;
- Apparecchiature per tomoterapia;
- Tomografi a Risonanza Magnetica;
- Sistemi di pianificazione dei piani di trattamento radioterapico;
- Sistemi per brachiterapia.

Il Servizio intende perseguire in modo ottimale la gestione e la conservazione di tutte le apparecchiature oggetto del Servizio stesso, garantendo per tutto il periodo contrattuale l'ordinaria gestione della manutenzione secondo la vigente normativa e, in caso di guasto, la tempestività d'intervento ed il ripristino funzionale delle apparecchiature per la necessaria continuità delle attività legate al normale funzionamento delle stesse.

Si intende pertanto affidare il Servizio di manutenzione *“full-risk – all included”* del parco Apparecchiature ad *“elevata complessità e specificità manutentiva” [alta tecnologia]* indicate nel Modello M6 bis_Dettaglio prezzi unitari e in uso presso tutti i Presidi Ospedalieri afferenti agli Enti Committenti, secondo quanto previsto dal presente capitolato e dal sopracitato allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Servizio dovrà essere erogato su tutte le apparecchiature presenti nello specifico allegato Excel e, con le modalità contrattuali nel seguito indicate, **su tutte le nuove apparecchiature della stessa tipologia e dello stesso produttore, che verranno acquisite durante il periodo contrattuale come meglio descritto allo specifico articolo.**

Fermo restando quanto previsto dal Modello M6 bis_Dettaglio prezzi unitari con riferimento agli specifici richiesti per ciascuna apparecchiatura, l'Operatore Economico (OE) aggiudicatario dovrà erogare i seguenti servizi relativamente alle apparecchiature oggetto del lotto di interesse:

1. Verifiche periodiche di sicurezza elettrica.
2. Verifiche funzionali in conformità alle indicazioni del produttore.
3. Manutenzione preventiva programmata in conformità alle indicazioni del produttore.
4. Manutenzione correttiva ordinaria.
5. Fornitura di parti di ricambio, anche relative alle sostituzioni necessarie durante l'attività di manutenzione preventiva.
6. **Eventuale supporto on site ai controlli tecnici eseguiti da personale dell'Ente/Organi ispettivi.**
7. Consegna della reportistica attestante l'esecuzione delle attività svolte con le modalità che verranno indicate dai singoli Enti.
8. Installazione e configurazione di tutti gli aggiornamenti di sicurezza disponibili per i sistemi sw principali e di tutte le componenti accessorie (S.O. applicativi, database, antivirus, etc) delle postazioni informatiche.

9. Adempimenti in materia di sicurezza e di tutela della privacy vedi allegato fac-simile nomina responsabile di trattamento dati e amministratore di sistema.
10. Installazione e configurazione di tutti gli aggiornamenti Hardware e Software necessarie al ripristino di corretta funzionalità dei beni in appalto (applicativi, database, antivirus, patches di sicurezza etc).
11. Sono altresì ricompresi nell'oggetto dell'appalto e per gli impianti di Risonanza Magnetica i servizi di:
 - a. rabbocco del gas criogeno [elio] comprensivo della fornitura del gas stesso;
 - b. verifica strumentale e certificazione annuale della tenuta della Gabbia di Faraday ai sensi del D.M. del 14/01/2021 Ministero della Salute e delle norme tecniche MIL-STD-285 e IEEE STD 299-1997;
 - c. verifica della tenuta e l'eventuale sostituzione dei finger della porta di accesso al locale RM;
 - d. verifica semestrale del corretto funzionamento del sistema di misurazione della percentuale di ossigeno, ai sensi del D.M. del 14/01/2021 e della norma tecnica Norma CEI EN 50104, compresa la sostituzione, se del caso, del sensore ossigeno. Verifica **semestrale della corretta rilevazione** dei sensori di umidità e temperatura;
 - e. verifica dell'attivazione della ventilazione forzata di emergenza in caso di riduzione della percentuale di ossigeno presente nella sala;
 - f. la manutenzione del chiller di raffreddamento primario, inteso come compressore e distributore dell'elio di raffreddamento sulla testa fredda.
12. Si intende inclusa nel Servizio di assistenza e manutenzione la riparazione o la sostituzione di tutte le parti componenti e accessori presenti sulle apparecchiature/sistemi elettromedicali, se non espressamente esclusi.
 Si intendono pertanto **ricomprese** nel Servizio di assistenza e manutenzione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. le workstation di elaborazione, i monitor di visualizzazione di sala [per es.: large display o monitor su pensile per sale angiografiche];
 - b. i tubi radiogeni, i magnetron, i klystron, le guide d'onda, i cristalli fotomoltiplicatori, i sistemi di compressione per mammografia;
 - c. TVCC – Monitor e telecamere a circuito chiuso, **se sistemi integrati nell'apparecchiatura**;
 - d. laser di centratura;
 - e. la componente software, necessaria al corretto funzionamento dell'apparecchiatura secondo la destinazione d'uso prevista dal produttore e quale parte integrante dell'apparecchiatura stessa, ivi compresi i software di ricostruzione immagini e post-elaborazione;
 - f. **armadio main del sistema: inteso come armadio contenente generatore, elettronica, etc., specifici dell'apparecchiatura fornita ed installata dal produttore**;
 - g. i sistemi UPS dedicati (con esclusione delle batterie), qualora indicati nel Modello M6 bis_Dettaglio prezzi unitari.
13. Nel caso della strumentazione endoscopica, si intendono inclusi nel canone contrattuale tutti gli interventi conseguenti a danni accidentali o errato utilizzo da parte del personale [ad esempio cadute accidentali, errata procedura di sterilizzazione, morsicature, infiltrazioni, etc].
14. Sono altresì da intendersi ricomprese nelle verifiche funzionali, con la contestuale compilazione di adeguata checklist di controllo, le attività di verifica (esclusa la manutenzione) per:

- a. pulsanti di emergenza di sgancio alimentazione apparecchiatura;
- b. interruzione emissione raggi su apertura porte;
- c. quadro marcia/arresto;
- d. luce emissione raggi/macchina accesa
- e. laddove richiesto (cfr. Modello M6 bis_Dettaglio prezzi unitari) le prove di funzionalità e i controlli periodici sugli UPS dedicati

Risultano, invece, **escluse** dal presente appalto le seguenti attività:

- la manutenzione del sistema di luci di segnalazione raggi compreso l'eventuale quadretto dedicato, il cablaggio della luce emissione raggi ed il collegamento all'apparecchiatura;
- la manutenzione del sistema di interruzione alimentazione delle diagnostiche su apertura porte;
- per le Risonanze Magnetiche, la manutenzione UTA dell'impianto di ventilazione e raffreddamento e la manutenzione degli allarmi remotizzati in un punto presidiato dagli Enti Committenti;
- la gestione e manutenzione delle luci di sala anche se alimentate da una sezione del quadro macchina;
- la manutenzione delle schermature RX e Gabbia Faraday (al netto della sostituzione dei finger locali RMN);
- la manutenzione delle porte in generale;
- la manutenzione dei fantocci statici di calibrazione e dei fantocci ad acqua.
- per la strumentazione endoscopica i cavi elettrici e ottici di collegamento e le sorgenti di illuminazione;

Resta inteso che per lo svolgimento delle attività menzionate e per gli ulteriori adempimenti indicati come ricompresi nel Servizio del presente Capitolato Tecnico Prestazionale o dai suoi allegati, nulla sarà dovuto all'Operatore Economico (OE) oltre al canone indicato in offerta.

Le attività oggetto dell'appalto costituiscono un Servizio unico e pertanto non verranno prese in considerazione offerte che non contemplino la fornitura dell'intero Servizio alle condizioni minime stabilite previste dal presente Capitolato tecnico prestazionale.

ART. 4. IMPORTI E VARIAZIONI CONTRATTUALI

Il valore massimo dell'appalto è pari a 81.638.700,00 € IVA esclusa, come sotto meglio specificato per ciascun lotto fermo restando che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto si intende comprensivo dell'eventuale opzione di proroga contrattuale sino a un massimo di 24 mesi;
- in considerazione del contesto temporale di riferimento del presente appalto, con particolare riferimento agli interventi di ammodernamento tecnologico afferenti al PNRR che prevede la sostituzione di varie grandi apparecchiature, il contratto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del Codice per l'inserimento di nuove apparecchiature simili, uguali o analoghe a quelle in contratto e/o, la loro riduzione (eventualmente fino all'annullamento del lotto di interesse in caso di dismissione del 100% delle apparecchiature ricomprese nel lotto stesso) a seguito di dismissioni o riorganizzazioni Aziendali/Regionali delle strutture sanitarie coinvolte.

- ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, si precisa che le misure per evitare o ridurre i rischi interferenti nell'appalto in oggetto sono riconducibili ad azioni organizzative e procedurali che non danno luogo a costi per la sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli propri dell'appaltatore o a quanto già stabilito negli atti contrattuali. Successivamente all'aggiudicazione e prima dell'inizio dell'esecuzione, ciascun Ente committente mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione integrerà il DUVRI allegato alla documentazione di gara con la collaborazione dell'Appaltatore, riferendolo agli eventuali rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

L'Operatore Economico dovrà essere in grado e rendersi disponibile all'esecuzione di tutte le operazioni di trasferimento delle apparecchiature affidate qual ora richiesto dall'Azienda contraente per esigenze funzionali all'erogazione dei servizi assistenziali connessi (esempio: riallocazione attività in altro presidio/plesso ospedaliero). Qual ora si rendesse necessario procedere all'esecuzione di tale attività, verrà richiesta all'operatore economico aggiudicatario specifica quotazione la cui congruità verrà valutata dal DEC.

All'avvio del servizio e successivamente con cadenza **almeno** annuale l'Azienda, in accordo con l'Operatore Economico, procederà con la verifica delle variazioni intervenute nel parco macchine oggetto del contratto e a tale verifica corrisponderà l'eventuale revisione dell'importo contrattuale in aumento o in diminuzione in funzione dell'inserimento, dello scorporo o variazione delle apparecchiature gestite nel contratto **nonché delle relative decorrenze**. Tali variazioni verranno comunicate dalle Aziende a SUAR con la medesima cadenza.

Pertanto l'Operatore Economico prende atto che:

- a. in caso di dismissione di una apparecchiatura nell'arco di durata dei singoli contratti attuativi, il canone verrà adeguato tenendo conto della data di fuori uso della stessa (dismissione che andrà comunicata alla ditta per mezzo di comunicazione mail o PEC) e il pagamento del canone sarà dovuto per i soli giorni per i quali l'Operatore ha effettuato i servizi oggetto del contratto;
- b. in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura (o di altro subentro legato a riscatti, scadenze contrattuali, etc.), **ove l'Ente ne richieda la gestione del servizio manutentivo previsto dalla presente procedura**, il canone verrà adeguato tenendo conto della data di subentro della stessa (comunicato alla ditta per mezzo di comunicazione mail o PEC) e il pagamento del canone sarà dovuto per i soli giorni per i quali l'Operatore ha effettuato i servizi oggetto del contratto. Nel caso di apparecchiature di fabbricazione e tipologia presenti nei contratti di manutenzione affidati con la presente procedura, le medesime afferiranno al lotto di riferimento e l'importo del canone sarà determinato sulla base dell'importo del canone offerto per apparecchiature simili dal punto di vista tipologico, della vetustà ed intensità di utilizzo; **non si procederà all'inserimento nel contratto di cui alla presente procedura nel caso in cui le condizioni relative alla manutenzione praticate nell'ambito della procedura di gara d'acquisto dell'apparecchiatura di riferimento, a parità di livello di servizio, risultino più favorevoli.**

Si precisa che, qualora la nuova apparecchiatura sia prodotta da un fabbricante diverso rispetto a quella sostituita, la nuova apparecchiatura rientrerà nel lotto del fabbricante di riferimento se previsto. Esempio: TAC Fabbricante X afferente al lotto 1 (TAC X) sostituita da TAC fabbricante Y, la TAC fabbricante Y rientrerà nel lotto 2 (TAC Y).

La presente iniziativa non contempla l'affidamento del servizio in argomento qualora l'apparecchiatura nuova fosse prodotta da un fabbricante non afferente ad alcun lotto di gara.

Nel Modello M6 bis_Dettaglio prezzi unitari viene indicato se l'apparecchiatura sarà oggetto di sostituzione già preventivata all'interno di finanziamenti specifici già erogati (es PNRR, DL34, interventi ex art 20 L 67/88), nel periodo di efficacia della convenzione.

Come già sopra indicato, la variazione contrattuale implica una revisione del canone complessivo annuale in base alle giornate non corrisposte dalla data di dismissione dell'apparecchiatura oggetto di sostituzione e a quelle eventualmente da corrispondere per la nuova apparecchiatura acquisita dalla data di scadenza della garanzia prevista nel contratto di fornitura.

ART. 5. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO

Ai fini del corretto svolgimento del Servizio, con oneri completamente ricompresi nel canone previsto, l'Operatore Economico affidatario dovrà garantire:

1. la disponibilità di una struttura tecnica adeguatamente dimensionata al numero delle apparecchiature previste e opportunamente organizzata per poter rispondere con efficienza ed efficacia alle richieste di assistenza e nel pieno rispetto delle tempistiche di intervento e risoluzione indicate allo specifico articolo;
2. la disponibilità, contestualmente alla data di attivazione del Servizio, di una struttura centralizzata di supporto [Service Center] costituita da personale specializzato in grado di ricevere richieste di assistenza telefoniche, via e-mail o applicativo software, effettuare un'analisi preliminare della problematica e fornire supporto telefonico di primo livello agli utilizzatori delle apparecchiature;
Il Servizio, inteso come ricezione della richiesta di assistenza ed esecuzione dell'intervento tecnico, da remoto e/o on site, dovrà essere garantito almeno nei giorni lavorativi dalle ore 8:00 alle ore 17:30. Ove esplicitamente richiesto negli allegati al presente documento, il servizio dovrà essere esteso su orario più ampio rispetto a quello indicato (es h24 oppure 7/7 ore 08:00 – 17:30)
3. il **continuo aggiornamento del personale impiegato nel Servizio manutentivo** in conformità alla certificazione di qualità in possesso dall'Operatore Economico e per un numero di anni pari alla durata dell'appalto. Ogni Operatore deve dimostrare, in ogni momento, di essere a conoscenza di tutte le operazioni che gli competono; a tal proposito, il numero di ore di formazione attestate, il piano di formazione continua, il programma dei corsi e le eventuali certificazioni delle conoscenze e delle competenze acquisite potranno essere soggette a verifica da parte delle Aziende Committenti in qualsiasi momento.
 Tutti i corsi di formazione e di aggiornamento sono a completo carico dell'Aggiudicataria.
4. nell'ambito delle attività previste dal Servizio è previsto:
 - a. **l'utilizzo di parti di ricambio [hardware e software] nuove, originali o equivalenti, come sotto specificato;**
 - b. **l'utilizzo di materiale di consumo compatibile**, rispondente alle specifiche dichiarate dal produttore/fabbricante;
 - c. **lo smaltimento di tutte parti di ricambio sostituite**, nessuna esclusa o riservata e nel rispetto delle norme di legge. A questo proposito si precisa che, per tutte le parti di ricambio sostituite durante le attività del Servizio (compreso il materiale di consumo) il

titolo di proprietà si intende automaticamente trasferito all'Operatore Economico, il quale dovrà occuparsi del ritiro e del corretto smaltimento a norma di legge, al di fuori del perimetro dell'Azienda Contraente. In caso di sostituzione di supporti di memoria (HD, Flash Memory, etc) contenenti dati personali, tutti i dispositivi sostituiti dovranno essere sottoposti a formattazione o distruzione fisica in conformità agli allegati A e B del Provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 196/03, il 13 ottobre 2008 dal Garante per la protezione dei dati personali.

5. il rilascio tempestivo, nel rispetto delle tempistiche di intervento indicate allo specifico articolo, di tutti gli aggiornamenti o correttivi software (minor release, patches) necessari al ripristino delle funzionalità dei software “a bordo macchina” e dei software di ricostruzione e post-elaborazione, secondo la destinazione d'uso prevista;
6. in caso di tecnologie che consentano tale opportunità, la messa a disposizione di un servizio in grado di operare in teleassistenza tramite connessione remota [es.: via VPN] per l'esecuzione di controlli funzionali, di diagnosi remota dei guasti e verifica dei log. La modalità di accesso remoto al sistema dovrà essere conforme a quanto previsto dal produttore/fabbricante e al contempo rispettare gli standard definiti dall'Azienda contraente in materia di sicurezza informatica e privacy;
7. per le attività svolte su tutta la strumentazione dell'endoscopia flessibile oggetto del contratto il Servizio dovrà prevedere, in caso di impossibilità a garantire il ripristino delle funzionalità dello strumento guasto nelle tempistiche previste (cfr. successivo art 10) **la fornitura di strumentazione sostitutiva avente caratteristiche tecniche equivalenti a quella oggetto di intervento.**

Tutte le attività di manutenzione precedentemente citate e non risolvibili tramite connessioni “da remoto” si intendono, ovviamente, eseguite on site con la sola esclusione della strumentazione endoscopica per la quale verrà fornita apposita apparecchiatura sostitutiva. In questo caso la fornitura e il ritiro delle attrezzature sostitutive e/o guasto, compresa la loro configurazione, dovrà essere eseguita con oneri economici e logistici completamente a carico dell'OEA relativi al trasporto, alla spedizione e alla consegna della merce.

ART. 5.1. PARTI DI RICAMBIO

Per quanto attiene le parti di ricambio si precisa che è altresì consentito l'impiego di parti di ricambio nuove ed equivalenti alle originali fermo restando che, ai sensi dell'art. 68 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'Operatore Economico dovrà preventivamente notificare alla stazione appaltante la proposta di impiego di tali parti, allegando alla documentazione tecnica apposita documentazione volta a dimostrare, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'art. 86 del D.Lgs 50/2016, che le parti di ricambio proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti propri delle parti di ricambio nuove ed originali.

L'impiego di parti di ricambio usate e “refurbished” o non del tutto equivalenti alle parti di ricambio nuove originali è consentita esclusivamente nel caso di documentata impossibilità a fornire la componente nuova originale o equivalente e, a titolo di esempio:

- per causa di forza maggiore quali il fallimento o la cessazione dell'attività del fabbricante/produttore dell'apparecchiatura e/o del fabbricante/produttore della specifica parte di ricambio;

- per apparecchiature elettromedicali per cui il fabbricante/produttore non garantisce più la disponibilità di parti di ricambio perché fuori produzione;
- per parti di ricambio consistenti in minuteria e componentistica

Nei casi sopra elencati, l'OEA trasmetterà alla stazione appaltante la documentazione volta a dimostrare l'effettiva necessità di ricorrere a parti di ricambio non equivalenti o "refurbished".

Nel caso di parti di ricambio non equivalenti, l'OEA proporrà la componente alternativa che in ogni caso e se applicabile dovrà essere fornita di certificazione di conformità - marcatura CE.

Resta inteso che l'OEA sarà in ogni caso l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di parti non adeguate.

13

Nel caso di "end of service" di un'apparecchiatura da parte del produttore/fabbricante, l'Operatore Economico, all'attivazione della Convenzione e poi successivamente in fase esecutiva ed almeno con un anno di anticipo, dovrà comunicare all'Azienda Contraente il periodo residuo per il quale potrà garantire la completa manutenibilità alle specifiche condizioni contrattuali, anche in modalità "best effort".

ART. 6. MODALITA' RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO, TRACKING E RELATIVA REPORTISTICA

Le richieste verranno effettuate dalla struttura deputata dell'Amministrazione, che potrà corrispondere, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione medesima, a società affidataria di apposito Servizio di Call-Center, verso il Service Center dell'Operatore Economico e conterranno sempre un numero identificativo di chiamata generato dall'Amministrazione, che sarà onere dell'Operatore Economico riportare in tutti i documenti generati a seguito della chiamata [rapporto di intervento RIT, bolla di consegna di eventuali pezzi di ricambio etc.].

Le richieste potranno essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti tipi:

- ☞ attivazione di richieste di manutenzione correttiva su guasto;
- ☞ richiesta di informazioni sulle attività di manutenzione preventiva, correttiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli funzionali etc.;
- ☞ informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi [in corso o programmati];
- ☞ segnalazioni di anomalie;
- ☞ richieste di chiarimenti su problemi di funzionalità e modalità di utilizzo delle apparecchiature, **nei limiti di quanto riportato nel manuale d'uso dell'apparecchiatura;**
- ☞ gestione dei solleciti per le attività gestite;
- ☞ reclami attinenti le attività gestite.

Dovranno poter essere forniti, su richiesta dell'Amministrazione, report relativi alle attività svolte in modo da permettere ulteriori controlli delle prestazioni erogate dall'Operatore Economico.

I report dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- ☞ numero di intervento [ticket] attribuito dall'Operatore Economico;

- ☞ numero identificativo di chiamata generato dall'Amministrazione con indicazione di data e ora della chiamata stessa;
- ☞ codice identificativo dell'apparecchiatura [Numero di sistema, serial number e n° di inventario];
- ☞ descrizione dell'apparecchiatura con marca e modello;
- ☞ motivo dell'attività (segnalazione dell'Amministrazione);
- ☞ tempistiche di inizio dell'attività [per manutenzione preventiva =chiamata] - [per intervento diagnostico o manutenzione correttiva= data e ora];
- ☞ tempistiche di conclusione dell'attività [data e ora],
- ☞ esito dell'intervento [stato dell'intervento= aperto/chiuso/pendente con motivazione].

Se disponibile, oltre all'invio del report l'Operatore Economico dovrà mettere a disposizione di ciascuna Azienda Contraente l'accesso al proprio portale/sistema informativo al fine di poter visualizzare autonomamente e in tempo reale lo stato degli interventi richiesti.

In ogni caso, l'Operatore Economico dovrà fornire evidenza documentale della ricezione della richiesta di intervento, che sarà presa quale base di partenza al fine del calcolo dei tempi di intervento.

Le richieste d'intervento, formulate secondo una delle modalità di cui sopra, saranno formalizzate o dal personale del Dipartimento Tecnologico /Ingegneria Clinica, o parte del Presidio richiedente o da soggetto terzo autorizzato [gestore global service] che indicherà chiaramente:

- ☞ tipologia, produttore, modello e Numero di Sistema e/o di serie dell'apparecchiatura;
- ☞ ubicazione dell'apparecchiatura;
- ☞ nome, cognome e recapito telefonico;
- ☞ chiara e dettagliata descrizione del guasto.

Resta inteso che per quanto attiene una miglior definizione delle modalità operative di gestione delle chiamate si rimanda a eventuali ulteriori precisazioni che ogni singola l'Azienda contraente indicherà all'Operatore Economico in fase preliminare e d'avviamento del Servizio.

In ogni caso l'Operatore Economico dovrà, durante tutta la durata del Servizio, adeguare le modalità di ricezione delle chiamate in ragione di eventuali indicazioni – integrazioni volute dalla singola committenza, ciò senza nulla pretendere da quest'ultima.

ART. 7. MANUTENZIONE PREVENTIVA

Gli interventi di manutenzione preventiva, prevista dal fabbricante ed oggetto del Servizio, hanno lo scopo di:

- *Prevenire* il verificarsi dei guasti connessi all'utilizzo delle apparecchiature ed all'usura delle parti componenti.
- *Mantenere* le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento.
- *Garantire* la qualità e l'affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura.
- *Garantire* il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa.
- *Evidenziare* particolari situazioni di obsolescenza e degrado delle prestazioni

Le apparecchiature, che in sede di intervento manutentivo presentino *difetti* tali da pregiudicarne la *funzionalità* e la *sicurezza*, dovranno essere segnalate all'Amministrazione ed essere oggetto di conseguente intervento correttivo se incluso nelle specifiche del presente appalto. Limitatamente ai casi ove il livello di pericolosità riscontrato fosse classificato ad *elevato rischio*, l'Operatore Economico dovrà fornire tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Amministrazione contraente a cui è delegata la valutazione e l'informazione alle strutture competenti interessate.

L'Operatore Economico dovrà provvedere ad apporre sull'apparecchiatura apposita etichetta che riporti in *modo chiaro ed inequivocabile* l'indicazione della non utilizzabilità della apparecchiatura con la dicitura: "Non usare – apparecchiatura pericolosa".

Tutte le parti soggette a sostituzione periodica, impiegate durante gli interventi di manutenzione preventiva, dovranno essere conformi a quanto indicato allo specifico articolo del presente capitolato.

Entro *30 [trenta]* giorni naturali consecutivi a partire dalla data di attivazione del Servizio e, successivamente, *con cadenza annuale*, l'Operatore Economico dovrà redigere, di concerto con i servizi utilizzatori delle Amministrazioni committenti, *un calendario degli interventi di manutenzione preventiva*.

Detto *calendario* dovrà tener conto degli interventi di manutenzione preventiva eseguiti in precedenza, da altre ditte terze, sulle apparecchiature oggetto dell'appalto.

Nel *calendario degli interventi* dovrà essere obbligatoriamente indicato il tempo stimato di inutilizzo dell'apparecchiatura necessario per l'esecuzione dell'attività di manutenzione.

Qualora la variazione della data sia dovuta ad esigenze organizzative dell'Azienda Sanitaria, fatto salvo i casi di *emergenza o cause di forza maggiore*, detta variazione sarà comunicata con un preavviso di almeno 24 ore solari.

In assenza di comunicazioni scritte tra l'Amministrazione e l'Operatore Economico relative alla necessità di riprogrammare le date di esecuzione degli interventi, l'Amministrazione farà unicamente riferimento a quelle indicate nel calendario inizialmente trasmesso.

Per il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento degli interventi di manutenzione preventiva verranno applicate le penali indicate al presente Capitolato.

La conclusione di ogni intervento di *manutenzione preventiva* dovrà essere certificata da parte dell'Operatore Economico con il rilascio, in formato cartaceo o digitale, di un *Rapporto di lavoro* controfirmato, per accettazione, da un responsabile/referente clinico del reparto utilizzatore, che sarà conservato a cura del reparto nel Libretto macchina dell'apparecchiatura.

Il *Rapporto di Lavoro* dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di intervento del fornitore;
- dati identificativi dell'apparecchiatura [serial number - numero inventario];
- descrizione apparecchiatura con marca e modello;

- nominativo del tecnico esecutore della Ditta;
- tempistiche di inizio attività [data e ora];
- descrizione delle attività svolte;
- numero ore di lavoro del tecnico esecutore della Ditta;
- tempistiche di conclusione dell'attività [data e ora];
- pezzi di ricambio o usurabili;
- eventuali materiali di consumo sostituiti con i relativi costi se non coperti da contratto.

Su tutte le apparecchiature ad esclusione degli endoscopi flessibili, al termine di ogni manutenzione preventiva dovrà essere apposta sull'apparecchiatura una etichetta adesiva con la dicitura indelebile: "CRONOLOGICO MANUTENZIONE/MANUTENZIONI PREVISTE NELL'ANNO - MANUTENZIONE PREVENTIVA ESEGUITA IL GG/MM/AA - PROSSIMA MANUTENZIONE IL GG/MM/AA", in modo tale che il personale utilizzatore possa avere immediata contezza dello stato di manutenzione dell'apparecchiatura ("per cronologico manutenzione/manutenzioni previste" s'intende il numero di evento manutentivo svolto rispetto a quelli previsti annualmente, es. manutenzione 1/4).

Le apparecchiature che in sede di intervento manutentivo presentino difetti tali da pregiudicarne la funzionalità e la sicurezza, dovranno essere segnalate all'Ente ed essere oggetto di conseguente intervento correttivo se incluso nelle specifiche del presente appalto.

In questa circostanza il manutentore dell'OEA avrà cura di apporre sull'apparecchiatura apposita etichetta che riporti in modo chiaro ed inequivocabile l'indicazione della non utilizzabilità della apparecchiatura con la dicitura: **"Non usare – apparecchiatura pericolosa"**.

ART. 8. VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA

Le apparecchiature di alta tecnologia ricomprese nell'appalto devono essere soggette alle verifiche di sicurezza previste, con frequenza e modalità variabili in funzione alla classe di appartenenza, dell'ambito di impiego e di quanto previsto dalle specifiche norme, linee guida e disposizioni legislative di riferimento.

In ogni caso la periodicità delle verifiche di sicurezza elettrica non potrà superare i 12 mesi e dovranno essere sempre eseguite da personale con specifica e documentata formazione nell'esecuzione delle relative misure e con l'impiego di adeguata strumentazione.

Il Servizio di verifica di sicurezza dovrà essere previsto, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, anche nei seguenti casi:

- a seguito di manutenzione correttiva, dove applicabile;
- a seguito di interventi di rimozione delle non conformità;
- a seguito di spostamento e risistemazione ad opera dello stesso operatore economico;
- in occasione dei collaudi periodici effettuati/richiesti da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza;
- su richiesta motivata del Servizio di Ingegneria Clinica.

L'Operatore Economico è tenuto a tenere traccia in formato digitale delle prove di sicurezza elettrica svolte, attraverso Rapporti di lavoro riportanti almeno le seguenti informazioni:

- numero di intervento del fornitore;
- dati identificativi dell'apparecchiatura [serial number - numero inventario];
- descrizione apparecchiatura con marca e modello;
- nominativo del tecnico esecutore della Ditta;
- tempistiche di inizio attività [data e ora];
- descrizione delle attività svolte;
- numero ore di lavoro del tecnico esecutore della Ditta;
- tempistiche di conclusione dell'attività [data e ora];
- valori numerici delle prove di sicurezza elettrica
- classe e tipo di apparecchiatura ai sensi della sicurezza elettrica;
- tester utilizzato per la effettuazione della prova di sicurezza elettrica: marca, modello, numero di serie e data dell'ultima taratura
- esito della verifica di sicurezza elettrica
- eventuali provvedimenti che si suggeriscono per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento, altrimenti non risolvibili mediante manutenzione correttiva

Su tutte le apparecchiature al termine di ogni verifica di sicurezza elettrica dovrà essere apposta sull'apparecchiatura un' etichetta adesiva con la dicitura indelebile: "CRONOLOGICO VERIFICA DI SICUREZZA/VERIFICHE DI SICUREZZA PREVISTE NELL'ANNO – VERIFICA DI SICUREZZA ESEGUITA IL GG/MM/AAAA - PROSSIMA VERIFICA IL GG/MM/AAAA", in modo tale che il personale utilizzatore possa avere un immediato riscontro dello stato di esecuzione dei controlli sulla sicurezza elettrica dell'apparecchiatura ("per cronologico verifica di sicurezza/verifiche di sicurezza previste nell'anno" s'intende il numero di evento di verifica svolto rispetto a quello previsto annualmente, es. verifica di sicurezza elettrica - VSE 1/4).

Le apparecchiature che in sede di esecuzione della verifica di sicurezza elettrica presentino difetti tali da pregiudicarne la funzionalità e la sicurezza, dovranno essere segnalate all'Ente ed essere oggetto di conseguente intervento correttivo se incluso nelle specifiche del presente appalto.

In questa circostanza il manutentore dell'OEA avrà cura di apporre sull'apparecchiatura apposita etichetta che riporti in modo chiaro ed inequivocabile l'indicazione della non utilizzabilità della apparecchiatura con la dicitura: **"Non usare – apparecchiatura pericolosa"**.

Ogni costo relativo all'attività di verifica descritta nel presente articolo rientra nel canone previsto per l'appalto.

ART. 9. MANUTENZIONE CORRETTIVA

Al verificarsi di un guasto sulle apparecchiature oggetto del presente appalto installate presso le Aziende committenti, l'Operatore Economico dovrà effettuare un intervento ispettivo e diagnostico finalizzato ad:

- a] *Accertare* la presenza di guasto o malfunzionamento di un'apparecchiatura;
- b] *Individuare* la/e causa/e che hanno determinato il guasto;

c] *Adottare* tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento, ivi compresa la fornitura ed installazione di parti di ricambio.

Nel caso di interventi su sistemi per endoscopia che risultino non utilizzabili dovrà essere anche prevista la fornitura di apparecchiature sostitutive come previsto dal presente Capitolato tecnico prestazionale.

d] *Al termine* delle operazioni precedenti e prima della rimessa in esercizio dell'apparecchiatura dovranno essere effettuate le *verifiche tecniche* ed i *controlli di qualità e funzionalità* nel rispetto delle norme vigenti [ad esempio CEI 62 – 148/IEC 62353] ove oggettivamente necessario in relazione all'intervento svolto.

In occasione di ogni intervento, sia esso di natura diagnostica o di riparazione, il tecnico esecutore sarà obbligato a redigere e firmare un Rapporto di lavoro, in formato cartaceo o digitale, controfirmato per accettazione da un responsabile/referente clinico del reparto utilizzatore che lo conserverà nel Libretto macchina dell'apparecchiatura.

Il Rapporto di Lavoro dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- numero di intervento [*ticket*] del fornitore;
- numero identificativo della chiamata dell'Amministrazione e data e ora della richiesta;
- dati identificativi dell'apparecchiatura [serial number - numero inventario];
- descrizione apparecchiatura con marca e modello;
- nominativo del tecnico esecutore;
- tempistiche di inizio attività [data e ora];
- descrizione delle attività svolte;
- numero ore di lavoro del tecnico esecutore;
- tempistiche di conclusione dell'attività [data e ora];
- componenti di ricambio o usurabili sostituiti senza oneri;
- componenti di ricambio o usurabili sostituiti con i relativi costi (per quelli non inclusi nel contratto).

Tutte le parti soggette a sostituzione, impiegate durante gli interventi di manutenzione correttiva, dovranno essere conformi a quanto indicato nel presente Capitolato.

Nel Rapporto di lavoro dovrà essere indicato chiaramente che “*L'apparecchiatura è funzionante, sicura e può essere reintrodotta all'uso clinico*”, nel caso in cui l'intervento non fosse risolutivo è necessario indicare chiaramente nel Rapporto di lavoro lo stato di avanzamento dell'attività e l'eventuale necessità di sostituzione di parti di ricambio o le misure che si intendono adottare per il rispetto delle tempistiche previste per il ripristino della piena funzionalità dell'apparecchiatura.

Tutte le attività di manutenzione dovranno essere svolte “on site” a parte quelle risolvibili tramite connessioni “da remoto” precedentemente citate o quelle che necessitino di uno spostamento della strumentazione presso un laboratorio specializzato (come nel caso ad esempio degli endoscopi); anche in quest'ultimo caso tutte le attività di ritiro e consegna, comprensive di eventuali disinstallazioni, reinstallazioni e riconfigurazioni), saranno a carico del Operatore Economico.

ART. 10. TEMPI DI INTERVENTO E DI RISOLUZIONE DEL GUASTO

Nell'ambito delle attività di manutenzione correttiva e a seguito di un guasto rilevato, l'Operatore Economico **dovrà garantire il tempo massimo di intervento e il tempo massimo di risoluzione del guasto** indicati nella tabella sottostante:

	Intervento non differibile dovuto a guasto di natura bloccante, con fermo macchina o funzionalità (hardware o software) limitate che compromettono l'esito clinico o la sicurezza di pazienti e operatori	Intervento differibile dovuto a guasto non bloccante, ove l'utilizzo dell'apparecchiatura o parte di essa, seppur con funzionalità limitate, non compromette l'esito clinico e non inficia la sicurezza di pazienti e operatori
Tempo massimo di intervento in loco (se necessario)	8 ore lavorative	24 ore lavorative
Tempo massimo di intervento da remoto (se previsto)	4 ore lavorative	8 ore lavorative
Tempo massimo di risoluzione guasto a partire dall'apertura della chiamata	16 ore lavorative	48 ore lavorative

Si precisa che nel caso di contratti che prevedono assistenza 7/7 gg nelle "ore lavorative" vengono computati anche i giorni festivi.

Le tempistiche sopra indicate potranno essere derogate, **per iscritto**, nei seguenti casi:

- per cause di forza maggiore [interruzioni stradali, incidenti presenti sul percorso, etc.] l'Operatore Economico dovrà adeguatamente motivare e documentare;
- per motivate esigenze dell'Amministrazione contraente che impongono l'esecuzione dell'intervento con latenze più ampie rispetto quelle previste dai livelli di Servizio attesi. Tali evenienze dovranno essere rappresentate nei report di intervento rilasciati dall'Operatore Economico a seguito di esecuzione dell'attività affidata/richiesta e sottoscritto per accettazione dal referente di reparto, ovvero dal RUP o suo delegato.

In particolare, qualora i ritardi fossero causati da interventi di terzi (per esempio un ritardo nella fornitura del pezzo di ricambio da parte del fabbricante/produttore), l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di valutare, analizzando la documentazione prodotta dalla Ditta aggiudicataria, se è stato fatto il possibile per risolvere il guasto nei tempi stabiliti (ad esempio se è stato prontamente ordinato il/i pezzo/i di ricambio necessario/i alla riparazione dell'apparecchiatura) e quindi considerare l'evento in oggetto in penale o meno.

A questo proposito ogni Operatore Economico offerente dovrà descrivere nell'offerta tecnica come intende gestire la logistica delle parti di ricambio, la presenza di magazzini ovvero l'approvvigionamento da magazzini "centrali".

A parte il settore dell'endoscopia dove la fornitura di una **apparecchiatura sostitutiva** risulta obbligatoria, in caso di guasto bloccante, ovvero la cui previsione di risoluzione non consente il rispetto delle tempistiche sopra indicate, sarà consentito all'Operatore Economico, ove tecnicamente possibile, mettere a disposizione presso le sedi delle Amministrazioni, un'apparecchiatura sostitutiva con prestazioni equivalenti (c.d. muletto) fino alla risoluzione del guasto **(in caso di malfunzionamento del muletto, dovrà esserne fornito uno ulteriore), che dovrà comunque avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'apertura della chiamata.**

Qualora l'apparecchiatura sostitutiva sia di tecnologia e modello differente, il Fornitore dovrà garantire idoneo addestramento del personale utilizzatore, senza onere alcuno per l'Amministrazione.

Per il mancato rispetto dei tempi d'intervento e di risoluzione guasto sopra definiti verranno applicate le penali di cui allo specifico articolo del presente Capitolato.

NOTA BENE. In considerazione dell'elevato valore economico e criticità organizzativa delle prestazioni erogate con le apparecchiature oggetto del contratto, qualora il funzionamento dell'apparecchiatura non fosse ripristinato entro il doppio del tempo dichiarato dall'Operatore Economico quale tempo di risoluzione garantito dalla chiamata, sarà facoltà dell'Azienda Contraente provvedere autonomamente alla riparazione.

Il costo dell'intervento verrà addebitato interamente all'Operatore Economico, trattenendoli dal rateo periodico del canone, aumentata del 10% per le spese di gestione della pratica amministrativa. Sarà facoltà dell'Azienda Contraente, al verificarsi di n° 3 dei sopracitati episodi di intervento risolutivo di altra ditta nel periodo contrattuale, procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza da parte da parte dell'OEA.

10.1 DANNI ACCIDENTALI E SIMILI

Nel caso in cui il Tecnico rilevi sull'apparecchiatura, nell'immediatezza dell'intervento, evidenze riferibili a danni accidentali [per es. cadute etc.] od uso improprio, dovrà esplicitarlo sul *Rapporto di Lavoro* con le diciture: **"DANNO ACCIDENTALE"** / **"DANNO DA USO IMPROPRIO"** e riportare chiaramente dette evidenze sul *Rapporto di Lavoro* che dovrà essere sottoscritto, per accettazione o per contestazione in modo leggibile [timbro e firma] da un responsabile/referente clinico del reparto utilizzatore dell'apparato/persona referente dell'Amministrazione contraente a ciò specificamente deputata.

In mancanza di tale tempestiva segnalazione [a meno di danni non rilevabile esternamente] l'Azienda si riserva di riconoscere o meno lo stato di danno accidentale od uso improprio. In caso di contestazione da parte del reparto utilizzatore si procederà a valutare il caso in contraddittorio.

Nel caso della strumentazione endoscopica sono da intendersi **inclusi** nel canone contrattuale tutti gli interventi conseguenti a danni accidentali o errato utilizzo da parte del personale [ad esempio cadute accidentali, errata procedura di sterilizzazione, morsicature, etc].

Per tutte le altre apparecchiature tali tipologie di danni sono da includersi esclusivamente se oggetto di copertura contrattuale opzionale.

10.2 NON RIPARABILITÀ DELL'APPARECCHIATURA

Nel caso in cui l'Operatore Economico ritenga un'apparecchiatura non riparabile per motivi tecnici dovrà *tempestivamente* comunicarlo formalmente all'azienda contraente. Tale comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto. Alla data e ora della presentazione di tale comunicazione si interromperanno i tempi di intervento.

La comunicazione dovrà essere corredata da adeguata documentazione da cui risulti, oggettivamente, la condizione di non riparabilità (es. Relazione tecnica con allegata dichiarazione del produttore di eccessiva obsolescenza con conseguente impossibilità di reperire le parti di ricambio oppure di garantire le originali condizioni prestazionali e di sicurezza, ecc.).

L'Azienda Contraente si riserva la facoltà di valutare il contenuto della documentazione presentata dall'Operatore Economico. Nel caso in cui l'Azienda dimostri e documenti invece la fattibilità dell'intervento (per esempio incaricando altra ditta specializzata) potrà eseguirlo addebitando all'Operatore Economico l'intero importo della riparazione maggiorato del 20% per il recupero dei costi di gestione sostenuti dall'azienda: l'importo così composto verrà detratto dal canone manutentivo.

Anche a seguito della comunicazione di “*end of service*”, ovvero superato il termine entro il quale il Produttore aveva dichiarato la completa manutenibilità dell'apparecchiatura, in caso di guasti non risolvibili per mancanza delle componenti di ricambio conformi a quanto indicato all'Art 5.1, l'apparecchiatura non sarà più oggetto del contratto e il pagamento del relativo canone verrà interrotto a decorrere dalla data del Rapporto di Lavoro che ne dichiara l'irreparabilità, previa verifica e autorizzazione dell'Azienda Contraente.

ART. 11. AVVIO E MODALITÀ D'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER OGNI LOTTO

L'Operatore Economico dovrà provvedere ai preliminari d'avviamento del Servizio, inteso come inizio delle attività previste dal presente Capitolato, entro e non oltre **30 giorni** solari consecutivi dalla data dell'ordinativo di fornitura. Entro tale termine l'Operatore Economico predisporrà tutto quanto necessario allo svolgimento del Servizio ed alle attività ad esso connesse, previste ed indicate nel presente Capitolato Tecnico, e dalla vigente normativa, ovvero:

- a) *Concordare* con l'Ente la data di avvio del servizio;
- b) *Completare* con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale il DUVRI definitivo e concordare eventuali misure di sicurezza.
- c) *Rendersi disponibile* a partecipare su richiesta di ogni singolo Dipartimento Tecnologico/Ingegneria Clinica ad incontri di informazione sull'organizzazione del Servizio, sulle procedure da utilizzarsi, sui rischi connessi.

- d) *Comunicare* ad ogni singolo Dipartimento Tecnologico /Ingegneria Clinica i nominativi, la qualifica ed i recapiti del/dei:
- Responsabile della commessa;
 - Responsabile Tecnico;
 - Tecnici specialisti disponibili per il servizio;
 - Centro ricezione chiamate.
- e) *Sottoscrivere* il documento di nomina (se necessario) a Responsabile del Trattamento come da facsimile allegato; si precisa che all'atto dell'ordinativo di fornitura gli Enti comunicheranno il nominativo del Responsabile per la Protezione dei Dati aziendale ai fini della compilazione dello stesso.

Per le attività propedeutiche sopra specificate non è previsto compenso aggiuntivo alcuno in quanto considerate parte integrante del Servizio e coperte economicamente dell'importo d'offerta.

L'avvio dell'esecuzione dell'Appalto (consegna del servizio) verrà formalizzato in contraddittorio tra il DEC e l'Operatore Economico affidatario del Servizio, fermo restando il rispetto del termine sopra indicato.

ART. 11.1. REFERENTE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE TECNICO

L'Operatore Economico dovrà comunicare il nominativo del Responsabile di commessa o referente per il contratto e del Responsabile Tecnico che rappresenteranno l'interfaccia nei confronti delle Aziende committenti.

Il Referente del Contratto, che dovrà essere disponibile in orario lavorativo (8.00-17.00) nei giorni feriali, avrà il compito di:

- a. sovrintendere alle attività preliminari d'avviamento di cui al precedente punto;
- b. controllare le attività effettuate e supervisionare la gestione amministrativa del contratto;
- c. sorvegliare e dirigere le attività inerenti gli obblighi contrattuali, nel rispetto delle norme generali e particolari vigenti;
- d. predisporre un piano organizzativo ed operativo per garantire la disponibilità propria, dei suoi eventuali delegati (o sostituti) per assicurare la continuità operativa dei servizi e per far fronte alle esigenze delle Amministrazioni;
- e. effettuare le eventuali comunicazioni relative all'*end of service* delle apparecchiature al Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione contraente;
- f. rendersi disponibile a incontri periodici richiesti dai referenti dell'Azienda per analizzare lo stato di avanzamento delle attività e la buona esecuzione del contratto, eventuali criticità in essere e le azioni correttive conseguenti.

Il Referente del Contratto dovrà essere affiancato da un Responsabile Tecnico (o potrà assumere esso stesso le funzioni di Responsabile Tecnico) che avrà la responsabilità della gestione operativa dei servizi richiesti.

In particolare, sarà compito del responsabile tecnico:

- a. organizzare e coordinare le attività di assistenza tecnica e manutenzione;
- b. proporre specifici interventi all'Amministrazione contraente;
- c. porsi a disposizione dell'Amministrazione contraente per le richieste inerenti l'esecuzione delle attività previste nel contratto;
- d. nominare uno o più delegati o sostituti allo scopo di garantire la continuità operativa dei servizi;
- e. predisporre un piano organizzativo ed operativo per garantire la disponibilità propria e dei suoi eventuali delegati (o sostituti) per far fronte alle esigenze delle Amministrazioni

ART. 11.2. VERIFICHE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Ogni singola Azienda contraente potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere, occasionalmente, l'intervento di un soggetto terzo qualificato, per verificare, anche strumentalmente, il mantenimento prestazionale, la corretta manutenzione delle apparecchiature, ed il mantenimento della conformità alle normative vigenti delle apparecchiature.

In caso di esito negativo della verifica l'Azienda contraente addebiterà all'Operatore Economico i costi sostenuti per il ripristino delle apparecchiature oltre a quelli sostenuti per l'esecuzione delle verifiche.

L'Operatore Economico **dovrà trasmettere su base annuale, una relazione contenente il valore dei livelli di servizio erogati rispetto a quelli richiesti**, la lista e descrizione degli interventi eseguiti, comprese le manutenzioni preventive e le verifiche di sicurezza e le attività in corso.

In particolare dovrà trasmettere il calendario delle manutenzioni periodiche (manutenzioni programmate, verifiche di sicurezza elettrica e funzionali) aggiornato allo stato corrente, con le date effettive di esecuzione degli interventi rispetto alle date inizialmente programmate.

Su richiesta delle Aziende dovranno essere forniti dati su specifiche chiamate o effettuate estrazioni dal sistema di registrazione e gestione delle chiamate, anche per verificare la correttezza delle informazioni trasmesse nella relazione periodiche e la rispondenza ai livelli minimi di servizio richiesti.

Per i referenti dell'Azienda dovrà essere messo a disposizione, se presente, un accesso al sistema informatico di registrazione chiamate e gestione degli interventi.

ART. 11.3. MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

L'Operatore Economico aggiudicatario, a conclusione del servizio, dovrà inviare al DEC comunicazione di conclusione delle prestazioni ai sensi dell'art. 25 del DM n.49 del 2018, indicando eventuali prestazioni manutentive, sia correttive sia programmate, non ancora ultimate e relative tempistiche di esecuzione delle medesime. In tale ipotesi, sarà inoltre onere dell'operatore economico aggiudicatario, se dovuto in base al presente capitolato, garantire la continuità del servizio tramite fornitura di apparecchiature muletto fino alla riconsegna dell'apparecchiatura oggetto di intervento. Alla *conclusione* del Servizio rimane inteso che le apparecchiature oggetto di interventi manutentivi in corso o appena effettuati (periodo di garanzia) dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni.

Al fine di permettere alle singole Aziende che gli interventi siano stati effettuati a regola d'arte, l'ultimo canone verrà *liquidato entro 2 mesi successivi alla data di termine del Contratto*, previa verifica del completamento di tutte le attività dovute.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche l'Azienda tratterà dall'ultimo canone quanto necessario a completare le riparazioni dovute. Qualora l'importo del canone fosse insufficiente si procederà all'escussione della cauzione.

ART. 12. OBBLIGHI GENERALI PER L'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

In aggiunta a quanto prescritto negli articoli precedenti in merito allo svolgimento del Servizio, l'Operatore Economico è tenuto al rispetto dei seguenti ulteriori obblighi, legati al contratto di Servizio stesso:

- a) *Dotare* il proprio personale degli utensili e delle attrezzature necessari per il corretto svolgimento delle attività del Servizio.
- b) *Provvedere*, qualora motivato dall'Azienda, all'allontanamento dai luoghi di intervento del personale ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi svolti ed alla sua successiva sostituzione.
- c) *Attenersi* alle direttive che verranno impartite dall'Azienda al fine di non recare intralcio alle attività sanitarie, rispettare il regolamento dell'Azienda relativo all'accesso alle aree ospedaliere ed agli spostamenti al loro interno.
- d) *Assumere* completa responsabilità per l'esecuzione dei lavori, i quali dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le procedure prescritte e dichiarate, in modo che corrispondano perfettamente a tutte le condizioni del Servizio.
- e) *Essere responsabile* per incidenti o danni che si verificassero, per fatto proprio e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori, a terzi, a dipendenti e/o collaboratori in genere, agli ospiti, ai degenti, ai visitatori, nonché per danni agli immobili, alle attrezzature ed agli impianti dell'Azienda o che l'Azienda ha comunque in gestione per attività oggetto del Servizio, stipulando idonea polizza assicurativa secondo quanto espressamente previsto agli atti di gara.
- f) *Predisporre* tutte le segnalazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi manutentivi allo scopo di garantire la salvaguardia degli utenti e dei pazienti.
- g) *Rispettare* la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assistenza e previdenza antinfortunistica, di orario di lavoro, di imposte e tasse e di protezione con la fornitura dei DPI necessari all'esecuzione delle attività previste all'interno delle strutture dell'Azienda contraente.
- h) *Presentare e aggiornare* nel tempo il piano di sicurezza ai sensi della vigente normativa.
- i) *Essere responsabile* della custodia e buona conservazione delle apparecchiature ad essa consegnate, segnalando all'Azienda tutte le situazioni di potenziale pericolo o non affidabilità funzionale delle stesse e tutti i danni riscontrati a seguito di furti, incendi, atti vandalici o accidentali.
- j) *Essere responsabile* della conservazione e custodia dei propri materiali, attrezzature e beni utilizzati per lo svolgimento del Servizio, esentando l'Azienda da ogni responsabilità per furti o danni di qualsiasi tipo.
- k) *Utilizzare* personale in quantità sufficiente ed avente qualifica e formazione tale da garantire la corretta esecuzione di tutte le attività previste dal presente Capitolato.

- l) *Provvedere* all'acquisto di tutte le parti di ricambio occorrenti per far fronte alle attività contrattuali e assumere ogni onere derivante dall'esecuzione di interventi specialistici da parte di ditte terze, nel caso di mancata soluzione dei guasti tramite il proprio personale.
- m) *Attenersi* all'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel presente Capitolato ed a tutta la documentazione di gara prodotta dalla Committenza.

L'Azienda si riserva la *facoltà di effettuare in ogni momento i controlli* che riterrà opportuni ai fini della verifica del rispetto delle predette prescrizioni da parte dell'Operatore Economico.

ART. 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DATI E DI TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 13.1 SICUREZZA DEI DATI TRATTATI

Il manutentore dei sistemi (apparecchiature e software) deve garantire il massimo livello di sicurezza informatica implementabile per i sistemi installati ed in gestione e gli eventuali adeguamenti di sicurezza dei per la protezione dei dati trattati, dal momento in cui questi verranno presi in carico per tutto il periodo del Servizio.

Dovranno altresì, in accordo con i referenti dell'Azienda Contraente, essere attivate tutte le funzionalità di sicurezza disponibili sull'apparecchiatura in gestione (antivirus, password differenziate per profili, login del sistema, etc).

Anche la disponibilità del dato è una delle componenti della sicurezza definite del GDPR, per cui anche i guasti relativi alle attività di backup sono a carico dell'Operatore Economico.

I principali criteri di sicurezza che verranno presi in considerazione sono:

- la gestione e l'accesso sicuro ai dati (database, archivi, trasferimenti etc.)
- la gestione degli utenti e password (ruoli, privilegi, complessità della password)
- le politiche di accesso ai servizi di rete attivi sul sistema
- le politiche di aggiornamento dei sistemi sw [s.o., antivirus, database, etc].

I problemi di sicurezza che si riscontrino durante la manutenzione del sistema devono essere analizzati e risolti dal fornitore nei tempi di risoluzione previsti nello specifico Allegato alla voce Interventi programmabili.

ART. 13.2 TUTELA DELLA PRIVACY

1. Qualora, in relazione all'esecuzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui SUAR o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

2. In osservanza del principio di responsabilizzazione (accountability) di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento Europeo, il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 28 del Regolamento Europeo e relative norme di armonizzazione, in particolare:

- a. attenersi, nel trattare i dati personali al principio di indispensabilità, evitando di detenere, utilizzare o visualizzare informazioni eccedenti rispetto all'attività concordata ossia per finalità differenti;
- b. non trattare i dati dell'interessato/utente oltre al tempo strettamente necessario ad espletare le citate attività;
- c. informare sulle modalità utilizzate per conservare i dati ed in particolare sulle modalità utilizzate per consentire l'identificazione dell'interessato/utente per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e/o successivamente trattati, avendo cura di applicare, in caso di conservazione digitalizzata, le norme vigenti in materia di sicurezza ivi incluse quelle previste per le banche dati;
- d. garantire l'aggiornamento normativo dei software e degli strumenti informatici relativi al servizio erogato, riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, escludendone il trattamento quando le finalità perseguite possano essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
- e. ottemperare al divieto di trasferire dati personali verso un paese terzo extra UE o un'organizzazione internazionale ovvero con modalità elusive delle statuizioni vigenti in materia;
- f. adottare le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- g. adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento Europeo;
- h. rispettare le condizioni previste dal Regolamento Europeo in caso di ricorso ad un altro Responsabile del trattamento;
- i. adottare, tenendo conto della natura del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di adempiere alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- j. garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 (con particolare riferimento all'art. 33, par. 2).

3. Il Fornitore garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati (propri dipendenti/soci lavoratori, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) siano vincolate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale in tal senso, in ragione dei diversi profili strettamente connessi alle mansioni svolte e per il solo tempo necessario all'erogazione dei servizi previsti dalla fornitura.

4. In coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conseguenti alla designazione a Responsabile del trattamento consistono, a titolo esemplificativo:

- a. nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;
- b. nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;
- d. nel trasmettere a SUAR e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato

nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a SUAR tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- e. nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f. nel consentire a SUAR o alle Amministrazioni contraenti, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- g. su richiesta di SUAR o delle Amministrazioni contraenti, assistere quest'ultimo, fornendo tutta la documentazione richiesta, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, SUAR, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART. 14. SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività

I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla S.U.A.R.. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della S.U.A.R. risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

ART. 15. MODALITA' DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO

Il canone per il Servizio verrà corrisposto per singolo lotto su base trimestrale, posticipato rispetto all'erogazione dello stesso.

Il canone annuo di manutenzione richiesto per tutti i servizi di cui sopra andrà indicato, per ogni singola apparecchiatura, nell'allegato foglio Excel.

ART. 16. MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO E PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di

esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

Descrizione penale	1° soglia	2° soglia	Altre azioni / Risoluzione del contratto
Mancato rispetto dei tempi di intervento o risoluzione su guasto bloccante (riferimento: valori offerti in sede di gara)	2% del canone annuo di manutenzione al superamento del 50% dei tempi dichiarati in fase di offerta, fino al 100% di tali tempi	4% del canone annuo di manutenzione al superamento del 100% dei tempi dichiarati in fase di offerta, fino al 200% di tali tempi	Intervento ditta esterna autorizzata da Azienda Contraente e addebito totale costo intervento, ripristino maggiorato del 10% per recupero spese amministrative Al superamento del 200% dei tempi dichiarati in fase di offerta N.B. Possibile risoluzione del contratto dopo n° 3 episodi
Mancato rispetto dei tempi di intervento o risoluzione su guasto non bloccante (riferimento: valori offerti in sede di gara)	0,5% del canone annuo di manutenzione al superamento del 50% dei tempi dichiarati in fase di offerta, fino al 100% di tali tempi	1% del canone annuo di manutenzione al superamento del 100% dei tempi dichiarati in fase di offerta, fino al 200% di tali tempi	Intervento ditta esterna autorizzata da Azienda Contraente e addebito totale costo intervento, ripristino maggiorato del 10% per recupero spese amministrative Al superamento del 300% dei tempi dichiarati in fase di offerta N.B. Possibile risoluzione del contratto dopo n° 3 episodi
Mancato rispetto delle tempistiche per la Manutenzione preventiva	1% del canone annuo di manutenzione	2% del canone annuo di manutenzione	Intervento ditta esterna autorizzata da Azienda

programmata (riferimento: valori offerti in sede di gara)	per ogni giornata lavorativa di ritardo entro le prime 10 giornate lavorative rispetto al range di tolleranza	Per ogni giornata lavorativa di ritardo oltre le prime 10 giornate lavorative rispetto al range di tolleranza e sino a 20 giornate lavorative	Contraente e addebito totale costo intervento, ripristino maggiorato del 10% per recupero spese amministrative N.B. Possibile risoluzione del contratto dopo n° 3 episodi
Mancata fornitura apparecchiatura sostitutiva per la strumentazione di endoscopia	Euro 500 Al superamento del 100% dei tempi di risoluzione dichiarati in fase di offerta, fino al 200% di tali tempi	Euro 1000 Al superamento del 200% dei tempi di risoluzione dichiarati in fase di offerta, fino al 300% di tali tempi	Intervento ditta esterna autorizzata da Azienda Contraente e addebito totale costo intervento, ripristino maggiorato del 10% per recupero spese amministrative Al superamento del 300% dei tempi di risoluzione dichiarati in fase di offerta N.B. Possibile risoluzione del contratto dopo n° 3 episodi
Mancato reso riparato attrezzatura endoscopica oltre il tempo indicato in Capitolato			Intervento ditta esterna autorizzata da Azienda Contraente e addebito totale costo intervento, ripristino maggiorato del 10% per recupero spese amministrative N.B. Possibile risoluzione del contratto dopo n° 3 episodi
Ritardo nell'avvio del servizio rispetto alle tempistiche	0,2% del canone annuo di manutenzione dal	0,4% del canone annuo di	Risoluzione del contratto dopo il 61°

indicate nel Capitolato per cause imputabili all'OE	1° giorno solare consecutivo di ritardo al 30° giorno solare consecutivo	manutenzione dal 31° giorno solare consecutivo di ritardo al 60° giorno solare consecutivo	giorno solare consecutivo
---	--	--	---------------------------

Tali penali non potranno comunque superare il 10% dell'importo netto contrattuale come da art. 113 bis comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

In ogni caso è fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda di agire in via giudiziaria per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito e/o delle spese sostenute a seguito dell'inadempimento.

30

ART. 16.1. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI DA PARTE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 16 dovranno essere contestati per iscritto all'indirizzo PEC del Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente e comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla S.U.A.R.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione contestante entro il termine massimo di **5 (cinque)** giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato o, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee, a giudizio della medesima Amministrazione contestante, a giustificare l'inadempienza, questa procederà all'applicazione delle penali al Fornitore
3. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Fornitore e solo in difetto di quest'ultimo e comunque in subordine sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di S.U.A.R., senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Ciascuna singola Amministrazione contraente potrà applicare al Fornitore le penali sopra indicate sino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OdF. In ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti al risarcimento dei maggior danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per quale si è reso inadempiente.

ART. 17. SICUREZZA DEL LAVORO

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal

D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

- a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

ART. 18. VERIFICHE DELLA CONVENZIONE E DELLA FORNITURA

1.S.U.A.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione della Convenzione di Fornitura.

2. Le Amministrazioni Contraenti, anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, in corso di fornitura, verifiche anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto fornito e/o dei servizi prestati.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente nomina un RUP, oltre all'eventuale Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il RUP dell'Amministrazione Contraente, in coordinamento con il DEC (se nominato), assume specificamente in ordine al singolo OdF attuativo della Convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 31, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 49/2018.

4. Le Amministrazioni Contraenti trasmettono a S.U.A.R. ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione relativamente agli OdF.

ART. 19. RISOLUZIONE – DICHIARAZIONE DI NULLITA'

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di PEC dall'Amministrazione Contraente e/o dalla S.U.A.R., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la S.U.A.R. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF
- b) applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del singolo OdF
- c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h) mancata rispondenza tra i **servizi** forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

4. La S.U.A.R. può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata PEC, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi delle disposizioni che precedono;
- f) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016;
- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- h) mancata rispondenza tra i **servizi** forniti e i **servizi** offerti in sede di gara;
- i) violazione, da parte del Fornitore e/o dei soggetti di cui si avvale per l'esecuzione del contratto delle disposizioni del PTPC e del Codice di Comportamento di A.Li.Sa

5. La S.U.A.R. risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla S.U.A.R..

10 La S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

ART. 20. RECESSO

1. La S.U.A.R. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011 la S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.
5. La S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui all'art 109 D.Lgs. n.-50/2016.
6. Il recesso dalla Convenzione da parte della S.U.A.R. comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

ART. 21. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 22. REVISIONE PREZZI

1. Qualora si verificassero aumenti o diminuzioni nel costo dei fattori produttivi tali da determinare un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo contrattualizzato, SUAR, previa adeguata istruttoria, può riconoscere una revisione del prezzo medesimo.
2. La revisione può essere riconosciuta nei contratti di durata superiore all'anno e può essere richiesta dal Fornitore una sola volta per ciascuna annualità, a partire dalla seconda annualità contrattuale.
3. Per la determinazione del quantum della revisione SUAR farà puntuale riferimento agli incrementi dei singoli componenti di costo rispetto a quanto attestato in sede di offerta e acquisirà eventuale documentazione probatoria. SUAR potrà altresì tenere conto di prezzi standard rilevati dall'ANAC, di elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT o della differenza dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al momento della stipula e al momento della richiesta di revisione.
4. SUAR ha facoltà di denegare richieste di revisione in aumento dei prezzi contrattualizzati nei casi in cui il valore di utile dichiarato in sede di offerta sia anormalmente alto (uguale o maggiore del 10%) chiedendo che l'aumento sia in tutto o in parte riassorbito dall'Appaltatore.

ART. 23. GARANZIA, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore:

- manleva e tiene indenne SUAR nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- garantisce ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della Convenzione per:
 - vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
 - mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.).

3. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 24. TRASPARENZA, OBBLIGHI DI OSSERVANZA DEL PTPC E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione di fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n.360 del 27 aprile 2022, nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga

a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

3. Il Fornitore, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Atto lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Giorgio Sacco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate